



REGOLAMENTO PER L'USO DELLA SALA DI RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

ART.1 - La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano mette a disposizione della comunità locale la propria sala di rappresentanza presso la sua sede in Fano, via Montevecchio 114, al fine di garantire un servizio per la diffusione e l'arricchimento della cultura, della scienza, della formazione, dell'educazione e del confronto tra soggetti che operano sul territorio per la elevazione civile e morale dei cittadini.

ART.2 - La sala non può essere concessa a partiti e associazioni politiche, ai sindacati e associazioni parasindacali.

ART.3 - Il soggetto fruitore deve garantire la presenza all'ingresso della sede della Fondazione di almeno un collaboratore per la registrazione degli intervenuti e/o per garantire il regolare afflusso del pubblico alla sala di rappresentanza. L'uso di quest'ultima è concesso per il numero di persone risultante dal provvedimento rilasciato dalla competente autorità amministrativa, numero che il fruitore si impegna a non superare.

ART.4 - La Fondazione concede peraltro l'uso dei sistemi di riproduzione fonica e di rappresentazione visiva in dotazione alla sala stessa.

ART.5 - La sala è concessa gratuitamente. Nel caso in cui il suo utilizzo sia eccezionalmente concesso a soggetti per manifestazioni riservate a determinate categorie di persone e non al pubblico indistinto, il richiedente dovrà farsi carico del costo del servizio di vigilanza. La Fondazione può richiedere al soggetto concessionario il rimborso spese per danni arrecati alla sala, alle apparecchiature, nonché ai locali adiacenti o per pulizie eccedenti la normale gestione.

ART.6 - La Fondazione, ancorché abbia comunicato formalmente l'accettazione della richiesta di fruizione della sala, può sempre revocarla a suo insindacabile giudizio, con preavviso di 10 giorni utili consecutivi, senza che per questo il concessionario possa richiedere alcun rimborso o risarcimento. La comunicazione di revoca potrà avvenire anche a mezzo telefax o e-mail. In alternativa alla concessione della sala di rappresentanza la Fondazione può offrire al richiedente altri siti che la Fondazione abbia a disposizione sul territorio di riferimento.

ART. 7 - La fruizione della sala è sottoposta infine alla condizione che il soggetto concessionario sottoscriva in segno di accettazione il disciplinare di concessione predisposto dalla Fondazione e che il medesimo soggetto si impegni a riportare sul materiale di diffusione dell'iniziativa (manifesti, locandine ed inviti) il logo della Fondazione.

ART.8 - Il presente regolamento revoca in tutto altre precedenti disposizioni relative alla concessione della sala in argomento.